

Art. 11- Difensore civico comunale.

Abrogato

Art. 12 – Nomina e durata in carica del Difensore civico comunale.

Abrogato

Art. 13 - Difensore civico pluricomunale e convenzioni.

Abrogato

Art. 17 – La presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente eletto dallo stesso Consiglio Comunale, con voto segreto, tra i Consiglieri comunali.
2. Per l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, nella prima votazione si richiedono i 2/3 dei voti favorevoli validi dei Consiglieri assegnati. Nella seconda votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Il Sindaco e gli assessori non possono essere eletti alla carica di Presidente del Consiglio Comunale.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale assume la carica appena eletto.
5. Il Presidente dura in carica per tutta la durata del Consiglio che lo ha eletto, salvo casi di dimissioni o sostituzione o altro impedimento permanente.
6. Oltre che nei casi previsti dalla legge, la decadenza o la revoca del Presidente viene dichiarata a seguito di mozione di sfiducia motivata, presentata da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta e con votazione palese.
7. In caso di morte, decadenza, dimissioni, sfiducia, impedimento o assenza, il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco fino all'elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire nella prima seduta consiliare utile.
8. Oltre alla convocazione e alla predisposizione dell'ordine del giorno, al Presidente del Consiglio Comunale spettano tutte le altre funzioni previste dal regolamento.
9. Al Presidente del Consiglio Comunale competono solo le indennità a lui spettanti in quanto consigliere comunale.

**Art. 20 bis Nomina in società partecipate,
e in enti o aziende esterni al Comune.**

Abrogato

Art. 22 – Gruppi consiliari e conferenza dei capigruppo

1. I consiglieri si riuniscono in gruppi, anche misti, formati da almeno tre componenti.
2. Ciascun gruppo elegge un capogruppo e ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio e al Segretario comunale.
3. In mancanza o nelle more della loro costituzione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
4. Ciascun gruppo può essere formato da uno o due consiglieri, se unici eletti in una lista che ha partecipato alle elezioni.

5. L'attività e il funzionamento dei gruppi consiliari e della conferenza dei capigruppo sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
6. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora almeno tre consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto ed eleggere un proprio capigruppo. Della costituzione del gruppo misto dev'essere data, da parte dei consiglieri interessati, comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio e al Segretario Comunale.
7. La conferenza dei capigruppo è formata dai capigruppo, dal Sindaco e dal Presidente del Consiglio che la presiede.

Art. 25 – Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale viene convocato dal Presidente del Consiglio , in seduta ordinaria o d'urgenza, con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.
2. La convocazione avviene mediante avviso scritto firmato dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Sindaco.
3. Nel caso di convocazione in seduta ordinaria l'avviso di convocazione dev'essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta.
4. Nel caso di convocazione d'urgenza il termine previsto al comma 2 è ridotto a 24 ore.
5. L'avviso di convocazione può essere inviato ai consiglieri comunali anche per posta elettronica certificata o altre analoghe forme di comunicazione telematica previste dal regolamento. Tali modalità di comunicazione hanno, a tutti gli effetti, valore equiparato alla consegna o notifica tramite messo o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
6. Unitamente all'avviso di convocazione e con le stesse modalità di comunicazione, devono essere consegnate a ciascun consigliere, nei modi previsti dal regolamento, anche le proposte di deliberazione relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
7. E' sempre ammessa l'integrazione della documentazione e degli argomenti all'ordine del giorno, purché i documenti o gli argomenti aggiunti vengano consegnati o comunicati ai consiglieri con un preavviso di almeno 24 ore.
8. L'avviso può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno a 48 ore di distanza dalla prima risultata deserta, per tutti o solo per alcuni degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 26 – Prima seduta del Consiglio neo eletto

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta del Consiglio Comunale è presieduta dal Sindaco, fino all'elezione del Presidente del Consiglio e si svolge sull'ordine del giorno seguente:
 - esame della condizione dei Consiglieri eletti ed eventuali surrogazioni;
 - giuramento del Sindaco;
 - comunicazioni dei componenti della Giunta;
 - elezione del Presidente del Consiglio Comunale;
 - nomina della Commissione elettorale comunale.

3. All'ordine del giorno della prima seduta possono essere iscritti anche altri argomenti, ma la loro trattazione può avvenire solo dopo l'esame degli argomenti indicati al comma 2.
4. Il Sindaco subito dopo l'esame della condizione dei Consiglieri eletti presta il giuramento davanti al Consiglio, indossando la fascia tricolore, con la seguente formula :
"Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana".

Art. 29 – Pubblicità dell'attività del Consiglio Comunale

1. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno redatto dal Presidente del Consiglio dev'essere pubblicato all'albo pretorio e adeguatamente pubblicizzato in modo da favorire la più ampia partecipazione dei cittadini.
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 35 - Funzioni di amministrazione del sindaco e deleghe

1. Il sindaco svolge le sue funzioni quale capo dell'Amministrazione Comunale e quale Ufficiale di Governo.
2. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune.
3. Il Sindaco coordina l'attività politica e amministrativa del comune, esercita poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili dei servizi e degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti e delle decisioni degli organi di governo dell'Ente.
4. Il sindaco può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori.
5. La delega può essere revocata da Sindaco in qualsiasi momento.
6. Il Sindaco può anche avvalersi della collaborazione di consiglieri comunali delegando loro compiti di istruttoria, consulenza, coordinamento e proposta in determinate materie, fermo restando che con la delega non potranno essere conferiti poteri decisionali di alcun tipo o attività di gestione spettanti ai soggetti incaricati delle funzioni dirigenziali.
7. Le deleghe conferite ad assessori o consiglieri comunali ai sensi dei commi precedenti e le relative revoche devono essere comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 37 - Funzioni di organizzazione del sindaco

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede.

Art. 42 - Direttore Generale Abrogato

Art. 43 – Segretario Comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
5. Il segretario comunale svolge le funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di organizzazione.

Art. 45 - Responsabili degli uffici e dei servizi.

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal Sindaco nel rispetto delle modalità e dei criteri previsti dal regolamento di organizzazione.
2. I responsabili provvedono ad organizzare e gestire gli uffici e i servizi a essi assegnati nel rispetto delle direttive del Sindaco e degli assessori di riferimento e sulla base delle indicazioni ricevute dal segretario, al fine di conseguire gli obiettivi programmati.
3. Spettano ai responsabili dei servizi tutte le funzioni ad essi assegnate dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di organizzazione, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, salva la facoltà del Sindaco di assegnare talune di dette funzioni al segretario comunale.
4. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni indicate ai commi precedenti al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti così delegati.
5. Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 59 – Organo di revisione

1. L'organo di revisione è nominato nei modi previsti dalla legge.
2. Requisiti soggettivi, durata in carica, prerogative, competenze, poteri e trattamento economico dell'organo di revisione sono stabiliti dalla legge.